

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 04 aprile 2024

OGGETTO: “Progetto acqua e disabilità intervento di costruzione di una piscina terapeutica” – Imputazione costo dell’attività di supporto tecnico per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione E coordinamento della sicurezza e quant’altro all’Architetto Gabriele Cei
CIG: B 11891 D A 35

Visto:

- L’art. 17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda;
- L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le competenze del Direttore;
- La Delibera del C.d.A. n. 9 del 13 luglio 2022 con la quale si conferiva l’incarico di direttore
- Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 6 del 11/05/2020;
- La determina n. 76 del 27 giugno 2022 con la quale si approvava il disciplinare del concorso di idee;
- Il Protocollo d’Intesa stipulato fra l’APSP Remaggi e l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pisa sottoscritto il 27 giugno 2022 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Giuseppe Cecchi ed inviato in pari data con protocollo 314/22 all’Ordine;

Richiamate:

- la determina n. 96 del 16 settembre 2022 avente ad oggetto l’”AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI” per i rilievi topografici e verifica urbanistica propedeutici a successiva progettazione di intervento edilizio di costruzione della piscina terapeutica;
- la determina n. 103 del 06/10/2022 con la quale sono state apportate modifiche al disciplinare e sono state integrate le imputazioni per oneri ed IVA;
- la determina n. 104 del 10/10/2022 con la quale è stato affidato il servizio di pubblicazione dell’avviso del concorso di idee per un importo complessivo di euro 1952 IVA inclusa;
- la determina n. 114 del 02/12/2022 di nomina della commissione giudicatrice;
- la determina n. 116 del 13 dicembre 2022 con la quale è stata approvata la graduatoria del concorso di idee;

- la determina N. 110 del 31 ottobre 2022 avente ad oggetto l’“AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRETTA E DELLA ANTISTANTE TETTOIA IN LATERIZIO POSTE SUL ALTO SINISTRO DELL’EDIFICIO DESTINATO A CUCINE INTERNE DELL’AZIENDA”;

Atteso che con Delibera del Presidente del CDA n.3 del 25 marzo 2024

- è stato nominato RUP dell’affidamento dei servizi di progettazione e del supporto al RUP - per questa fase - la dottoressa Chiara Bucalossi direttore APSP Matteo Remaggi;
- è stato nominato supporto al RUP l’Architetto Gabriele Cei;

Richiamato l’Art. 15, del D.Lgs. n. 36/2023 che definisce il Responsabile unico del progetto (RUP);

Considerato che il comma 3, art. 2 dell’Allegato I.2 del D.Lgs.36/2023 prevede che il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere e che per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza;

Tenuto conto che il Comune di Cascina per le attività collegate agli interventi finanziati con il PNRR non ha potuto stipulare con l’APSP un accordo per lo svolgimento delle funzioni di RUP e/o di supporto al RUP;

Atteso che il direttore dell’APSP, nominato RUP, non è dotato di dette competenze e che l’incarico di RUP non può essere rifiutato;

Ricordato che l’art 3 sopra citato prevede espressamente l’esternalizzazione delle attività del supporto al RUP;

Richiamata la sentenza della Corte dei Conti dell’Abruzzo deliberazione n. 41/2024/PAR chiamata a pronunciarsi sulle modalità di calcolo del compenso da attribuire al professionista esterno incaricato di supporto al RUP.

Atteso che la corte dei conti è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla seconda parte dell'art. 15 comma 6, in tema di risorse finanziarie e compensi se esso sia applicabile tanto alla struttura di supporto quanto ai professionisti esterni;

Considerata la posizione della Corte dei Conti che afferma che le due figure non si trovano in un rapporto di *species a genus*, in quanto si tratta di due istituti distinti e autonomi e perciò esprimendosi in senso negativo;

Richiamata la separazione tra affidamento interno ed esterno già ribadita dall'ANAC con parere n. 11 del 2023, secondo il quale l'attività del professionista esterno viene qualificata come appalto di servizi.

Atteso che l'esternalizzazione viene descritta come *“un’obbligazione nei confronti del committente avente ad oggetto il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.). In quest’ottica, l’attività di supporto al RUP, anche se prevista al fine di sopperire all’indisponibilità di personale dotato di adeguate competenze all’interno dell’amministrazione, deve essere qualificata quale attività professionale in proprio, richiedendo non solo che il soggetto affidatario sia dotato di specifiche competenze professionali relative al settore di riferimento oggetto dell’incarico, ma anche che appresti una specifica organizzazione, con assunzione del rischio, diretta a soddisfare le esigenze dell’ente”*.

Considerato che da tale distinzione tra affidamento interno ed esterno non può che discendere un diverso regime di compensi e che soltanto in caso di affidamento interno saranno destinate, ai sensi dell'art. 15, risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara;

Atteso che la quantificazione dei compensi dei professionisti esterni, si deve far riferimento ai parametri normativi previsti per le specifiche figure professionali, tra cui l'Allegato I.13 e, per gli incarichi di natura squisitamente tecnica, il d.m. 17 giugno 2016 con la normativa sopravvenuta in tema di equo compenso;

Vista la proposta pervenuta dall'Architetto Cei, già nominato per lo svolgimento dell'incarico di supporto al RUP dal Presidente del CDA con la delibera sopra citata che quantifica in euro 4837,10 oltre IVA e CNPAIA il compenso per l'attività di supporto tecnico per l'affidamento dei servizi tecnici che a titolo indicativo e non esaustivo consistono nei servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e quant'altro necessario ad affidare i servizi tecnici necessari ai lavori di costruzione della piscina terapeutica;

Considerato che

- secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, dal 1° gennaio 2024, ogni stazione appaltante, per svolgere le attività di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, è obbligata ad utilizzare

una “piattaforma di approvvigionamento digitale” certificata e quindi idonea a interagire con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC;

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con parere n. 2196 del 27 luglio 2023 ha confermato che la digitalizzazione si applica anche agli affidamenti sotto i 5.000 euro, affermando che *“occorre considerare che nel nuovo codice dei contratti, all’art. 25 è stato previsto l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26”*.

Considerato che si tratta di un affidamento sotto i 5.000 euro e quindi non soggetto all’obbligo di rotazione, atteso che l’Architetto Cei Gabriele ha svolto funzioni di membro esperto della commissione per la proclamazione del vincitore del Concorso di Idee;

Visto il foglio di condizioni ed il contratto depositato agli atti;

VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA

- 1) **Di imputare** al conto patrimoniale n. A112012_recante *“Piscina terapeutica”* l’importo onnicomprensivo di euro 6.137,31 per l’incarico affidato all’architetto Cei Gabriele l’incarico di supporto tecnico al RUP per l’affidamento dei servizi tecnici che a titolo indicativo e non esaustivo consistono nei servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e quant’altro necessario ad affidare i servizi tecnici necessari ai lavori di costruzione della piscina terapeutica, secondo quanto riportato nel contratto e nel foglio di condizioni ad esso allegato e richiamando la delibera del Presidente del CDA, dichiarare che l’incarico sarà finanziato con risorse di bilancio dell’Ente;
- 2) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile per poter dar avvio ai successivi adempimenti per addivenire alla aggiudicazione definitiva efficace;
- 3) **Di trasmettere** la presente al registro delle Determinazioni anno 2024 e pubblicare la stessa per gli adempimenti di legge nell’albo pretorio per un termine di 15 giorni.

Il Direttore
Chiara Bucalossi

Cascina, 07/05/2024



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Publicato all'albo dell'azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal _____
al _____